

LE PRECEDENZE

PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA CRITERI E MODALITÀ

I) DISABILITÀ E GRAVI MOTIVI DI SALUTE

- a) personale scolastico **non vedente** (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);
- b) personale **emodializzato** (art. 61 della Legge 270/82).

Non c'è nessun vincolo rispetto a quali preferenze esprimere nella domanda o al movimento a cui partecipare.

II) PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI <u>DIECI</u> ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ

La fascia temporale per poter richiedere il rientro con precedenza nella scuola da cui si è stati trasferiti in quanto soprannumerario è **10 anni**.

È obbligatorio allegare alla domanda la dichiarazione in cui risulti la continuità di servizio e la scuola dalla quale si è stati trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata e l'anno in cui è avvenuto il predetto trasferimento e di indicare, nell'apposita casella del modulo domanda, la scuola da cui si è stati trasferiti nell'ultimo decennio. Per quanto attiene ai centri di istruzione per gli adulti il personale interessato dovrà indicare la scuola sede di organico da cui è stato trasferito nell'ultimo decennio.

Qualora, infatti, l'interessato ometta di indicare, nell'apposita casella del modulo domanda, la scuola da cui è stato trasferito nell'ultimo decennio, oppure non alleghi la dichiarazione di cui sopra, perde il diritto alla precedenza.

III) PERSONALE CON DISABILITÀ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE

Viene riconosciuta la precedenza, nell'ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:

1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del decreto legislativo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;



- 2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato. Tale precedenza opera nella prima fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune.
- 3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601, del decreto legislative n. 297/94.

Il personale, di cui ai punti 1) e 3), fermo restando il diritto a fruire della precedenza se partecipa ai movimenti nella prima fase, nella seconda e terza fase, può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza o distretto sub comunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. La preferenza sintetica per il predetto comune o distretto sub comunale è obbligatoria prima di esprimere preferenze per altro comune.

Il personale di cui al punto 2) può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di cura, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche o distretti compresi nel predetto comune ovvero preferenza sintetica per il comune di cura prima di altre preferenze.

Per il personale di cui ai punti 1), 2) e 3), nel caso in cui nel comune o distretto sub comunale non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza/cura.

IV) ASSISTENZA AL CONIUGE, AL FIGLIO CON DISABILITÀ;
ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO AL GENITORE CON
DISABILITA; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA
TUTELA LEGALE

La precedenza è riconosciuta alle seguenti categorie di personale, <u>in ordine di priorità</u> nelle operazioni:

A) **genitori** anche adottivi del disabile in situazione di gravità anche rivedibile o chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità anche rivedibile.

Fratelli e sorelle conviventi: Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile in situazione di gravità anche rivedibile perché affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i



genitori, **anche ai fratelli o alle sorelle**, in grado di prestare e assistenza, **conviventi** di soggetto disabile in situazione di gravità non rivedibile.

N.B. L'impossibilità dei genitori a provvedere all'assistenza del figlio disabile in situazione di gravità anche rivedibile deve essere documentata mediante dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (se ultrasessantacinquenni) o certificazione medica comprovante le patologie invalidanti, secondo le indicazioni riportate nella 0.M. che regola la mobilità.

La precedenza opera nei trasferimenti sia **nella fase comunale** (solo tra distretti diversi dello stesso comune - città metropolitane), che **nella fase provinciale** (tra comuni diversi) e **per altra provincia**.

Per poterne usufruire della precedenza basta che entrambi i genitori <u>abbiano compiuto i 65 anni di età (anche in assenza di patologie</u>). Al di sotto di questa età devono, invece, avere necessariamente <u>patologie invalidanti</u>. È obbligatoria <u>la convivenza</u> con il disabile se si vuole fruire della precedenza con priorità equiparata, quindi, alla precedenza che avrebbe avuto il genitore.

- B) coniuge/parte dell'unione civile, convivente di fatto di disabile in situazione di gravità non rivedibile.
- C) Figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità non rivedibile.

N.B. La precedenza al pari di tutte le altre precedenze opera anche nei trasferimenti interprovinciali. Viene riconosciuta a condizione che il personale abbia prodotto la documentazione attestante il diritto a fruire nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza di cui all'art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001. Qualora la certificazione della situazione di grave disabilità di cui all'O.M. relativa ai trasferimenti venga rilasciata successivamente al 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento, sono valide anche le richieste attestanti il diritto alla fruizione dei giorni di permesso mensile retribuito presentate successivamente all'inizio dell'anno scolastico, purché entro i termini di scadenza previsti per le domande di mobilità.

D) Fratelli e sorelle <u>non conviventi</u> del soggetto disabile in situazione di gravità anche rivedibile, alle stesse condizioni previste al precedente punto A) per i fratelli e le sorelle conviventi.

La precedenza viene riconosciuta a condizione che il personale abbia prodotto la documentazione attestante il diritto a fruire nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza di cui all'art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.



Qualora la certificazione della situazione di grave disabilità di cui all'O.M. relativa ai trasferimenti **venga rilasciata successivamente al 1º settembre** dell'anno scolastico di riferimento, sono valide anche le richieste attestanti il diritto alla fruizione dei giorni di permesso mensile retribuito presentate successivamente all'inizio dell'anno scolastico, purché entro i termini di scadenza previsti per le domande di mobilità

Differenza tra punto A e punto D

- per fruire della precedenza del punto A <u>è necessaria la convivenza</u> con il fratello/sorella disabile da assistere, mentre per la precedenza del punto D <u>non è</u> necessaria la convivenza.
- per la precedenza del punto D si aggiunge l'obbligo di aver prodotto presso la propria scuola la documentazione attestante il diritto a fruire nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza di cui all'art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001. Tale documentazione non è, invece, richiesta per la precedenza del punto A.

Per entrambe le precedenze (punto A e D), resta però la condizione che le stesse sono fruibili solo nel caso in cui entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile in situazione di gravità non rivedibile perché affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni.

OBBLIGO PER POTER FRUIRE DELLE PRECEDENZE DEL PUNTO IV)

Per <u>tutte</u> le precedenze sopra riportate (**lettere A, B, C e D**) il personale, **oltre a dover** allegare alla domanda di mobilità tutta la documentazione e le autodichiarazioni necessarie, è anche obbligato ad esprimere come <u>prima preferenza il comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti ove risulti domiciliato il soggetto disabile. Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi.</u>

In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell'assistito.

<u>Attenzione</u>: L'indicazione della **preferenza sintetica per l'intero comune di ricongiungimento**, ovvero per il distretto sub comunale scolastico del domicilio, per i comuni suddivisi in più distretti, è <u>sempre obbligatoria</u>.

La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.



<u>Attenzione</u>: Per i comuni composti da più distretti sub comunali sarà sufficiente esprimere il distretto sub comunale del domicilio dell'assistito prima di esprimere preferenze di altri comuni.

V) PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI <u>DIECI</u> ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITÀ

La fascia temporale per poter richiedere il rientro con precedenza nel comune da cui si è stati trasferiti in quanto soprannumerario è di **10 anni.**

Ha gli stessi obblighi descritti nella precedenza n. II.

VI) PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA

Il personale coniuge (parte dell'unione civile) convivente del personale militare o di categoria equiparata, nonché i coniugi di coloro cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza, ha titolo, all'atto del trasferimento d'autorità o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale del coniuge militare, ha la precedenza a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca al comune o distretto sub comunale nel quale è stato trasferito d'autorità il coniuge, ovvero abbia eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo, e in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore ovvero, una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune nel quale è stato trasferito d'autorità il coniuge ovvero abbia eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo.

L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto **sub comunale**, per i comuni suddivisi in più distretti, è **sempre** obbligatoria. La mancata indicazione del comune o **distretto sub comunale** di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto **sub comunale**) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.

Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda ed allegare la documentazione prevista dell'O.M. che regola **la mobilità**.

I beneficiari di tale precedenza, nel solo caso di trasferimento **d'autorità** del coniuge, possono presentare domanda di movimento **oltre i termini previsti dall'O.M. sulla mobilità** nel caso in cui il trasferimento del coniuge avvenga dopo la scadenza di detti termini. Tali domande non possono, comunque, essere inoltrate oltre le scadenze previste dall'O.M. **per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità**.



VII) PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI

Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, compresi i consiglieri di **parità**, a norma della legge 3.8.1999, n. 265 e del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, durante l'esercizio del mandato, ha titolo alla precedenza a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca al comune nel quale esercita mandato o, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore.

L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di esercizio del mandato, ovvero per il **distretto sub comunale**, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria.

La mancata indicazione del comune o **distretto sub comunale** in questione preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto **sub comunale**) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.

L'esercizio del mandato deve sussistere entro dieci giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande **previsto dall'O.M. sulla mobilità**.

Al termine dell'esercizio del mandato, qualora il trasferimento sia avvenuto avvalendosi della precedenza in questione, detto personale rientra nella scuola o provincia in cui risultava titolare o assegnato prima del mandato e, in caso di mancanza di posti, viene individuato quale soprannumerario e vincolato alla mobilità d'ufficio.

Si ricorda che la precedenza opera nei trasferimenti nella fase **provinciale** (tra comuni diversi) e **per altra provincia**. Non opera per i passaggi di cattedra e di ruolo.

VIII) PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL'ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 4/12/2017

Il personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 4/12/2017, e successive modificazioni, ha diritto alla precedenza nei trasferimenti interprovinciali per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni.

Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza deve essere documentato mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.